

Prot. n. 43/S.R./2018

Milano, lì 28 maggio 2018

Al Provveditore Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
per la Regione Lombardia  
Dott. Luigi Pagano  
MILANO

e.p.c.:  
Alla Direzione della Casa Circondariale di  
LODI

Alla Segreteria Generale SAPPe  
ROMA

Alla Segreteria Provinciale SAPPe  
LODI

OGGETTO: Richiesta di attivazione della **Commissione Arbitrale Regionale** – Articolo 3, A.Q.N. del 24 marzo 2004 – Personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Lodi.  
Violazione Art. 4 dell' Accordo Regionale per la mobilità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria datato 08 febbraio 2016.

Egregio Sig. Provveditore,

la scrivente O.S. con nota n. 35 S.R. del 02.05.2018 ha nuovamente rappresentato a codesto Ufficio le difficoltà della Polizia Penitenziaria di Lodi dovute alla grave carenza di personale e chiedendo nel contempo di dar corso ad una ricognizione Regionale per l'assegnazione temporanea per esigenze di servizio della Casa Circondariale di Lodi, valutando anche la disponibilità al servizio di distacco senza oneri per l'Amministrazione.

Considerato che ad oggi ancora non è pervenuta alcuna risposta e che i carichi di lavoro degli Agenti sono sempre più gravosi e non più tollerabili si chiede alla S.V. la convocazione della Commissione Arbitrale Regionale per esprimersi in merito

- alla condotta posta in essere dal Provveditorato Regionale nel non provvedere a dar corso ad una ricognizione Regionale per l'assegnazione temporanea per esigenze di servizio della Casa Circondariale di Lodi nonostante la carenza di personale del ruolo dei sottufficiali come di seguito descritta:

Dotazione organica prevista dal decreto del 29.11.2017:

– Ispettori:	Previsti 5	-	Presenti 1
– Sovrintendenti uomini:	Previsti 7	-	Presenti 1
– Sovrintendenti donne:	Previsti 1	-	Non presenti

(Violazione Art. 4 dell' Accordo Regionale per la mobilità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria datato 08 febbraio 2016: *Ove occorra la necessità di far fronte a brevi,, improvvise ed imprevedibili carenze organiche in una delle sedi del Distretto, l'Amministrazione ha facoltà di operare spostamenti del personale tra istituti e servizi di propria competenza....* ”)

Si allega:

- 1) Richiesta ampliamento organico trasmessa con nota n. 35/S.R. del 03.05.2018;
- 2) Decreto del 29.11.2017 relativo alla dotazione organica della Regione Lombardia;
- 3) Accordo Regionale per la mobilità del personale del Corpo di P.P. datato 08.02.2016;

In attesa di determinazioni e di conoscere la data di convocazione della Commissione Arbitrale Regionale in relazione a quanto sopra esposto,

si porgono Distinti Saluti.

**Il Segretario Regionale Sappe Lombardia**



Prot. n. 35/S.R./2017

Milano, li 03 Maggio 2018

Al Provveditore Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
per la Regione Lombardia  
*Dott. Luigi Pagano*  
MILANO

e.p.c.  
Al Direttore  
della Casa Circondariale  
*Dr. Fabrizio Rinaldi*  
LODI

Alla Segreteria Generale SAPPe  
*Dr. Donato Capece*  
ROMA

Alla Segreteria Provinciale SAPPe  
*Sig. Lemmo Dario*  
LODI

**OGGETTO: Carenza d'organico presso la Casa Circondariale di Lodi – Sollecito Richiesta ampliamento organico e contestuale richiesta di assegnazione temporanea per esigenze di servizio ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Regionale per la mobilità del Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria datato 08 Febbraio 2016.**

La scrivente O.S. con note n. 32 S.R. del 11.05.2017, n. 40 S.R. del 06.09.2017, n. 44 S.R. del 04.10.2017 e n. 4 S.P. del 09.02.2018 ha rappresentato a codesti Uffici le difficoltà della Polizia Penitenziaria di Lodi dovute alla grave carenza di personale e chiedendo nel contempo un ampliamento di organico.

Considerato che ad oggi il Reparto continua a ridursi di personale aggravando ulteriormente le condizioni lavorative del restante personale di Polizia Penitenziaria si chiede di dar corso ad una ricognizione Regionale per l'assegnazione temporanea per esigenze di servizio della Casa Circondariale di Lodi, così come previsto dall'art. 4 dell'Accordo Regionale per la mobilità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria datato 08 febbraio 2016, fatta salva in via prioritaria la disponibilità al servizio di distacco senza oneri per l'Amministrazione.

Esaminando la riduzione della pianta organica da 51 a 45 unità, giusto Decreto del 29.11.2017, si ritiene necessario ribadire che per l'Istituto di Lodi, oltre a sanare la carenza d'organico che allo stato attuale è giunta a 11 unità, è indispensabile affidare le traduzioni ad altri Reparti in quanto le

sopraggiunte traduzioni continuano creare serie difficoltà al Reparto che di conseguenza si ripercuotono sul personale di Polizia Penitenziaria.

Doveroso segnalare ancora una volta che la carenza di personale di Polizia Penitenziaria, unitamente all'ordinario sovraffollamento dell'Istituto, costringe gli Agenti a sostenere gravosi carichi di lavoro e di responsabilità ben oltre ogni limite di tollerabilità, rendendo di fatto impossibile garantire in modo ottimale il mandato istituzionale affidato.

Al fine di apportare dei miglioramenti sulla qualità dei servizi in modo da renderli efficienti ed efficaci si coglie l'occasione per chiedere:

Al Provveditorato Regionale della Lombardia di ridurre la presenza dei detenuti affinché venga mantenuta una dignitosa vita comune e una regolare azione di controllo da parte del personale di Polizia Penitenziaria che come si rileva da impegni assunti in passato la capienza dell'Istituto di Lodi non avrebbe dovuto superare i 70 detenuti che seppur in eccedenza rispetto alla regolare capienza quanto meno renderebbe un Istituto più equilibrato e con qualche difficoltà in meno.

Alla Direzione di Lodi di intervenire al fine di raggiungere degli Accordi con l'Ospedale di Lodi circa la possibilità di fruire di vie preferenziali o soluzioni alternative per far fronte all'aumento esponenziale delle visite ospedaliere che comportano un eccessivo impiego di risorse umane ed economiche.

Alla Segreteria Generale SAPPe di intervenire al fine proporre anche per la Casa Circondariale di Lodi l'assegnazione dei neo Agenti del 173° corso che si concluderà nel prossimo mese di giugno.

Alla Segreteria Provinciale SAPPe di tenere costantemente aggiornata la scrivente Segreteria Regionale circa le condizioni lavorative del personale di Polizia Penitenziaria al fine di valutare ulteriori interventi.

In attesa di riscontro si porgono

Cordiali Saluti

**Il Segretario Regionale Sappe Lombardia**





## Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

### II. CAPO DEL DIPARTIMENTO

- Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- Visto il decreto del presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
- Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Visto in particolare, l'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia;
- Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;
- Visto il decreto del Ministro della giustizia del 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 del d.p.cm. 84/2015;
- Visto il decreto del Ministro della giustizia del 2 ottobre 2016 concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, fissando per il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, complessive n. 4594 unità del Corpo;
- Lette le osservazioni e proposte del Provveditore Regionale competente rispetto al primo computo svolto da questo Dipartimento in data 17 novembre 2017;
- Sentite le Organizzazioni sindacali appositamente convocate dal Provveditore in data 20 novembre 2017;

#### DECRETI

##### Art.1

1. La dotazione organica dei Reparti del Corpo di polizia penitenziaria degli Istituti Penitenziari del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, è fissata nella tabella, allegata al presente decreto.
2. La stessa sostituisce la pianta organica fissata con il P.C.D. del 27 giugno 2014 della Regione Lombardia.
3. Il presente decreto sarà inviato, per il seguito di rito, ai competenti organi di controllo.

Dato in Roma, il 29 NOV. 2017

II. CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Santa Consola*



# Ministero della Giustizia

## Corpo di polizia penitenziaria Provveditorato della Lombardia Dotazione organica dei ruoli negli Istituti Penitenziari

Istituto	Commissari	Ispettori		Sovrintendenti		Agenti / Assistenti		Totale
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
BERGAMO CC	4	24	3	28	3	160	21	243
BRESCIA CC	4	22	3	31	1	158	8	227
BRESCIA VERZIANO CR	2	7	3	20	3	36	25	96
BUSTO ARSIZIO CC	3	20	3	28	1	158	4	217
COMO CC	3	23	3	28	3	152	24	236
CREMONA CC	3	23	3	30	1	160	3	223
LECCO PESCARENICO CC	2	4	0	5	1	28	2	42
LODI CC	2	5	0	7	1	28	2	45
MANTOVA CC	2	8	2	12	1	41	14	80
MILANO BOLLATE II CR	4	56	9	74	7	306	60	516
MILANO OPERA CR	4	73	4	106	4	494	11	696
MILANO SAN VITTORE CC	4	67	8	95	6	540	60	780
MONZA CC	4	26	4	50	2	225	10	321
PAVIA CC	4	26	3	31	1	216	4	285
SONDRIO CC	2	2	0	3	1	18	2	28
VARESE CC	3	6	0	7	1	48	2	67
VIGEVANO CR	3	25	5	35	4	132	36	240
VOGHERA NC CC	3	22	2	25	1	190	9	252
<b>TOTALE</b>	<b>56</b>	<b>439</b>	<b>55</b>	<b>615</b>	<b>42</b>	<b>3090</b>	<b>297</b>	<b>4594</b>



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale per la Lombardia

## Intesa sui criteri per la mobilità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria nell'ambito della Regione della Lombardia

VISTO il D.P.R. 164/2002 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Forze di Polizia;

VISTO l'Accordo Quadro Nazionale stipulato in data 24 marzo 2004;

VISTO il Protocollo d'Intesa Regionale stipulato in data 27 gennaio 2014;

VISTA la nota 076243/5.1 del 13 aprile 2000 con la quale sono stati trasmessi i criteri di massima per la concessione di periodi di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, in esito all'incontro sindacale del 7 marzo 2000;

VISTA la Lettera Circolare GDAP 0058771 del 15 febbraio 2008 riguardante l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 254/99 Personale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO l'Accordo per la mobilità volontaria temporanea in ambito regionale stipulato in data 01 marzo 2012;

ATTESA la necessità di rivedere le disposizioni del precedente Accordo di mobilità così come emersa in sede di prima applicazione

Il Provveditore Regionale

e

Le organizzazioni Sindacali Regionali

S.A.P.Pe, OSAPP, CISL-F.S.N., CGIL, - F.P./P.P., UIL - P.A./P.P., SiN.A.P.P.E., F.S.A., - C.N.P.P. e U.S.P.P. già U.G.L. Pol.Pen.

STIPULANO LA PRESENTE INTESA

Sup. Pen.

CASV P.S. Milano

OSAPP

OSAPP

Sup. Pen.

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. La presente intesa ha la finalità di disciplinare compiutamente i criteri che sovrintendono alla mobilità del personale appartenente al Comparto Sicurezza in servizio presso la Regione Lombardia.
2. La stessa è applicabile a tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti, Uffici o Servizi penitenziari ubicati nella Regione sopra citata.

### **Art. 2 – Tipologie di mobilità**

Sono individuate, in aggiunta alla assegnazione temporanea prevista dall'art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, le seguenti tipologie di mobilità:

- Assegnazione temporanea a domanda
- Assegnazione temporanea per esigenze di servizio

### **Art. 3 – Assegnazione temporanea a domanda**

1. Qualora si verificasse che un appartenente al Corpo chieda di essere assegnato presso altro istituto del distretto per motivi diversi da quelli rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, l'Amministrazione può accogliere la domanda, previo esame della medesima, solo nel caso di reciprocità. Per reciprocità, si intende che nell'istituto di destinazione deve esserci altra unità di Polizia Penitenziaria di pari ruolo o funzione che, contestualmente, chiede l'assegnazione presso l'istituto di provenienza del predetto dipendente.
2. L'assegnazione ai sensi del comma 1 è disposta per un periodo non inferiore a 2 mesi superiore a mesi 6 rinnovabili ed è revocata dall'amministrazione, qualora uno dei dipendenti chieda la riassegnazione all'Istituto di provenienza o in caso di trasferimento di una delle unità nella sede di distacco.

### **Art. 4 – Assegnazione temporanea per esigenze di servizio**

1. Ove ricorra la necessità di far fronte a brevi, improvvise ed imprevedibili carenze organiche in una delle sedi del Distretto, l'Amministrazione ha facoltà di operare spostamenti del personale tra istituti e servizi di propria competenza, con contestuale informazione alle OO.SS.
2. Il personale sostitutivo viene individuato tra quello in servizio presso le sedi più vicine e con minore scopertura di organico in relazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 2013 e dal P.C.D. vigente in modo da assicurare gli indispensabili adempimenti e funzionalità;

3. Ai fini della individuazione dei destinatari del provvedimento, si procede a comunicare ai dipendenti, appartenenti al ruolo richiesto, la necessità di effettuare il movimento, in modo da assegnare il personale che si renda disponibile al servizio di missione, fatta salva in via prioritaria la disponibilità al servizio di distacco senza oneri per l'amministrazione.
4. A tale scopo è indetta dall'Ufficio del Personale e della Formazione una ricognizione diretta con priorità agli istituti di cui al comma 2, nella quale sono indicate le modalità e i tempi dell'assegnazione temporanea con contestuale informazione alle Organizzazioni Sindacali.
5. L'assegnazione temporanea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, relativamente al personale che abbia manifestato la propria disponibilità, non potrà eccedere i mesi 8 rinnovabili di una sola volta, laddove non vi siano altre disponibilità.
6. Ai fini della designazione del personale da impiegare, in caso di domande eccedenti le esigenze dell'Amministrazione, la stessa provvederà a predisporre un elenco tenendo conto della maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio verrà considerata l'età anagrafica (il più anziano).
7. Ove non sia stata espressa alcuna disponibilità, ovvero ove la disponibilità espressa non sia sufficiente a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, si procede ad individuare coloro che abbiano minore anzianità di servizio.
8. Qualora l'assegnazione temporanea si protragga per un arco temporale superiore alla settimana lavorativa, salva la disponibilità del dipendente a proseguire detta assegnazione, si procederà a rotazione del personale con cadenza quindicinale.
9. I criteri di individuazione del personale da mobilitare, da verificarsi da parte della direzione di appartenenza, dovranno seguire le seguenti priorità:
- Personale nubile/celibe;
  - Personale senza prole;
  - Personale con prole di età superiore a 14 anni.
10. E' escluso da tale ipotesi di mobilità il personale che si trovi nelle sotto indicate condizioni:
- Beneficiario della Legge 104/92;
  - Che ha superato il cinquantesimo anno di età, se vi è esplicita richiesta dell'interessato;
  - Affetto da patologia di rilevante gravità, tale da impedire al lavoratore di viaggiare debitamente certificata;
  - Personale con prole infratrecenne convivente;
  - Personale in situazione monoparentale;
  - Il dirigente sindacale senza il preventivo nulla osta dell'O.S. di appartenenza;
  - Il personale destinatario dei permessi studio con obbligo di frequenza o esami in corso a dieci giorni.
11. Ove lo spostamento riguardi personale femminile, le sedi dalle quali effettuare la movimentazione dovranno essere prioritariamente individuate tra quelle più vicine (entro 100 km) prive di sezione femminile.
12. Il personale di che trattasi dovrà svolgere esclusivamente gli incarichi per i quali si è determinata l'esigenza recepita nel provvedimento.
13. Al personale di cui sopra compete il servizio di missione secondo la normativa vigente. Altresi, il personale in questione ha diritto alla conservazione del posto di servizio precedentemente occupato.

### Art. 5 – Norme transitorie e finali

1. L'amministrazione si impegna a dare tempestiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti, nonché dei provvedimenti di assegnazione temporanea disposti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Provveditore Regionale e le Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale appartenente al Comparto Sicurezza della Lombardia, si incontrano, al fine di compiere un esame periodico della mobilità del personale; in tale sede sono, altresì, apportate le modifiche ritenute eventualmente necessarie alla presente intesa.
3. Fatti salvi i provvedimenti di applicazione del personale attualmente in vigore di cui alle situazioni previste agli artt. 2 e 3 del presente accordo, l'Amministrazione procede alla revoca dei distacchi per i quali non sussistano più le esigenze di servizio che li hanno determinati.
4. Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione. Quanto stabilito nella presente Intesa sostituisce l'Accordo siglato il 01 marzo 2012. I provvedimenti emessi in esecuzione del previgente Accordo esauriranno i propri effetti alla scadenza stabilita all'atto dell'emissione del provvedimento medesimo.
5. Sino all'entrata in vigore del presente accordo, l'Amministrazione si impegna a non assumere, comunque, provvedimenti di mobilità in contrasto col medesimo.

Milano, li 08 FEBBRAIO 2016

#### Organizzazioni Sindacali

O.S. SAPPE

O.S. OSAPP

O.S. UIL

O.S. SINAPPE

O.S. CISL-FNS

O.S. C.N.P.P.

O.S. U.S.P.P.

O.S. CGIL

#### Il Provveditore Regionale

Aldo Fabozzi